

INDICE

TITOLO I INTRODUZIONE	14
ARTICOLO 1 OGGETTO, DURATA E RUOLO DELLE PARTI.....	14
ARTICOLO 2 GOVERNO DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO	17
ARTICOLO 3 CONTRATTI ESECUTIVI.....	21
TITOLO II SOFTWARE	23
ARTICOLO 4 REALIZZAZIONE DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE.....	23
ARTICOLO 5 CORRISPETTIVI.....	26
ARTICOLO 6 GESTIONE DEL TRANSITORIO	29
TITOLO III SUPPORTO	30
ARTICOLO 7 AMBITI DEL SUPPORTO	30
ARTICOLO 8 CORRISPETTIVI.....	32
TITOLO IV PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI DI CONDUZIONE	33
ARTICOLO 9 PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI E RELATIVI CORRISPETTIVI	33
TITOLO V ALTRI PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI.....	43
ARTICOLO 10 PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI DIVERSI DA QUELLI DI CONDUZIONE E RELATIVI CORRISPETTIVI	43
ARTICOLO 11 PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI DI PERTINENZA DI SINGOLE STRUTTURE	

	ORGANIZZATIVE.....	47	
TITOLO VI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER			
	CONTO DELL'AMMINISTRAZIONE .	47	
ARTICOLO 12	BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE.....	47	
ARTICOLO 13	MODALITÀ DI ACQUISIZIONE	49	
ARTICOLO 14	ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI E RELATIVA REMUNERAZIONE.....	51	
TITOLO VII PIANIFICAZIONE, LIVELLI DI SERVIZIO			
	E MONITORAGGIO.....	52	
ARTICOLO 15	PIANIFICAZIONE DI CONTRATTO E DI AUTOMAZIONE	52	
ARTICOLO 16	RAPPORTI PERIODICI.....	55	
ARTICOLO 17	LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI.....	58	
ARTICOLO 18	DIRETTIVE E MONITORAGGIO	61	
TITOLO VIII DISPOSIZIONI ECONOMICHE E			
	CONTABILI	62	
ARTICOLO 19	TARIFFE E INDENNITÀ PER LA METRICA TEMPO E SPESA	62	
ARTICOLO 20	FATTURAZIONE.....	63	
ARTICOLO 21	PAGAMENTI	67	
TITOLO IX DISPOSIZIONI VARIE			67
ARTICOLO 22	PRESTAZIONI ESTERNE.....	67	
ARTICOLO 23	DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE	68	

ARTICOLO 24	IMPEGNI DELLA SOCIETÀ.....	68
ARTICOLO 25	RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ....	70
ARTICOLO 26	BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE.....	70
ARTICOLO 27	PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	71
ARTICOLO 28	SICUREZZA DEL SISTEMA.....	71
ARTICOLO 29	PREVENZIONE DEI RISCHI	72
ARTICOLO 30	TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA.....	73
TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI		73
ARTICOLO 31	CONTROVERSIE.....	74
ARTICOLO 32	OBBLIGATORietà ED EFFICACIA.....	75
ARTICOLO 33	ONERI E SPESE CONTRATTUALI	75
ARTICOLO 34	VALORE DEGLI ALLEGATI	76

CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO

L'anno duemilacinque il giorno ventitre del mese di dicembre

(23 dicembre 2005)

TRA

il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Viale Europa n. 242, codice fiscale n. 80207790587, per il quale interviene il dott. Salvatore Tutino, Direttore dell'Ufficio Coordinamento Tecnologie Informatiche delegato alla stipula del presente contratto di servizi quadro dal dott. Paolo Ciocca, Capo del Dipartimento per le politiche fiscali, con proprio decreto del 22 dicembre 2005, protocollo n. 12082, la cui copia viene allegata al presente contratto di servizi quadro sotto la lettera "A";

E

la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, Via M. Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA 01043931003, per la quale interviene l'Ing. Aldo Ricci, Amministratore Delegato e Direttore Generale, che agisce per la stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione, come da delibera del 16 maggio 2005, la cui copia, in estratto, viene allegata al presente atto sotto la lettera "B";

CONCORDATO CHE

salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e

con iniziale maiuscola riportati in ordine alfabetico viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato in appresso indicato:

- *Agenzie fiscali*: indica l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e l’Agenzia del territorio, nonché l’ente pubblico economico Agenzia del demanio, istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla legge 24 novembre 2000, n. 340 e dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, e rese esecutive con decreto ministeriale del 28 dicembre 2000, n. 1390;
- *Amministrazione*: indica, nel complesso, le *Strutture Organizzative* deputate al settore delle politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, a mente del richiamato D.Lgs. n. 300/1999 e successivi regolamenti di attuazione, nonché gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro, il SECIT, l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Scuola superiore dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza;
- *Attività*: indica le attività di competenza della *Società* di cui al successivo articolo 1, comma 2, lettera c);
- *Atto*: indica il presente documento stipulato fra le *Parti*;
- *Co.Ce.Si.*: indica il Comitato Centrale per la Sicurezza ICT (istituito con Decreto del Capo del *Dipartimento*, prot. n. 7826 del 13 settembre 2002, a seguito della Direttiva 16

gennaio 2002 del Ministro dell'innovazione e delle tecnologie “Sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle Pubbliche Amministrazioni”), cui sono demandati i compiti di coordinare, monitorare, controllare e dare impulso alle attività concernenti la sicurezza fisica, logica ed organizzativa del *Sistema informativo della fiscalità*;

- *Contratto Esecutivo/Contratti Esecutivi*: indica il contratto/i in cui viene/vengono definiti gli obiettivi, i beni ed i servizi necessari per il loro raggiungimento, le prestazioni ed i relativi corrispettivi, nonché la relativa durata, da stipulare con la tempestività necessaria ad evitare soluzioni di continuità nella sequenza logica e temporale delle prestazioni e dei servizi erogati dalla *Società* per l'esecuzione dell'incarico;
- *Dipartimento*: indica il Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107, come centro unitario di direzione amministrativa della fiscalità statale, al quale, tra l'altro, compete di assicurare l'indirizzo, il coordinamento, il monitoraggio ed il controllo del *Sistema informativo della fiscalità*;
- *Metrica Function Point*: indica la specifica metrica utilizzata per la valutazione delle dimensioni delle applicazioni software secondo il metodo standard IFPUG riconosciuto a livello internazionale nella versione 4.2;

- *Metrica Tempo e Spesa*: indica la metrica utilizzata per la determinazione del corrispettivo dovuto dall'*Amministrazione* per le prestazioni professionali erogate dalla *Società*, basata sul livello professionale impegnato, sulla corrispondente tariffa di cui all'articolo 19 del presente *Atto* e sul tempo effettivamente impiegato nell'esecuzione delle specifiche *Attività*;
- *Parte*: indica, a seconda dei casi, l'*Amministrazione* e/o le singole *Strutture Organizzative* e la *Società*;
- *Parti*: indica congiuntamente l'*Amministrazione* e/o le *Strutture Organizzative* e la *Società*;
- *Piani*: indica congiuntamente il *Piano di Contratto* ed il *Piano Tecnico di Automazione*;
- *Piano di Contratto*: indica il documento contenente le previsioni generali delle *Attività* da svolgere per l'intera durata di ciascun *Contratto Esecutivo*;
- *Piano Tecnico di Automazione/Piani Tecnici di Automazione*: indica il/i documento/i contenente/i le previsioni operative delle *Attività* da svolgere per ciascun anno di durata del *Contratto Esecutivo*;
- *Piano Triennale*: indica il piano redatto per quanto di competenza dal Centro Nazionale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, di seguito in breve *CNIPA*, sulla base della proposta di Piano Triennale elaborata dall'*Amministrazione* ed approvata dal Presidente del

Consiglio dei Ministri;

- *Prodotti/Servizi Specifici*: indica i prodotti/servizi, di cui ai successivi titoli D ed E, che per loro natura, ovvero per le modalità di realizzazione/erogazione, sono individuati per unità di prodotto;
- *Rapporti Periodici*: indica, relativamente a ciascuna *Struttura Organizzativa*, i rapporti sullo stato di avanzamento dei progetti in corso di realizzazione e degli obiettivi raggiunti nel periodo;
- *Sistema informativo della fiscalità*: indica l'intero sistema informativo della fiscalità di cui al richiamato D.Lgs. 300/1999, ivi compresi i sistemi per il controllo e per la gestione dei giochi pubblici, nonché le attività tese all'integrazione di detto sistema con quello della Guardia di finanza;
- *Società*: indica la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A.;
- *Struttura Organizzativa/Strutture Organizzative*: indica i centri di responsabilità amministrativa cui, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, fanno capo le unità previsionali di base in cui è ripartito il bilancio di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, le *Agenzie fiscali* nonché le strutture che saranno costituite ovvero quelle che deriveranno da modifiche ed integrazioni delle attuali, nel corso di vigenza del presente

Atto;

PREMESSO CHE

- a) l'articolo 59 del D.Lgs. n. 300/1999 disciplina i rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le *Agenzie fiscali* prevedendo, al comma 2, la stipula di apposite convenzioni con le quali vengono fissati, tra l'altro, i servizi e gli obiettivi che le *Agenzie fiscali* devono raggiungere, le strategie per il miglioramento e le risorse disponibili;
- b) l'articolo 12 del D.P.R. n. 107/2001 attribuisce al *Dipartimento* il compito, tra gli altri, di coordinare ed assicurare la compatibilità delle scelte compiute in materia di informatica e di tecnologie di comunicazione dal *Dipartimento* e dalle *Agenzie fiscali*, in collegamento con le scelte della Guardia di finanza, di definire le linee generali del piano triennale per l'informatica dell'*Amministrazione* ed il conseguente aggiornamento annuale - anche ai fini degli investimenti da effettuare attraverso la stipula di convenzioni - concordando priorità, tempi, costi e vincoli tecnici e assicurandone il monitoraggio per garantire l'adeguatezza quantitativa e qualitativa dei servizi resi, nonché di assicurare che l'utilizzo delle tecnologie informatiche e di comunicazione avvenga nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza;

- c) il *Sistema informativo della fiscalità* è componente essenziale dell'organizzazione dell'*Amministrazione* e rappresenta uno strumento insostituibile per l'efficienza dell'azione tecnico-amministrativa dei suoi Uffici centrali e periferici, per l'integrazione con i sistemi informativi di altre amministrazioni pubbliche, comunitarie, statali e locali, per garantire l'omogenea, imparziale e trasparente applicazione delle norme tributarie nei confronti dei contribuenti, nonché, conseguentemente, per lo sviluppo economico e sociale del Paese;
- d) la *Società* fin dal 1976, in virtù di specifici rapporti intercorrenti con l'*Amministrazione* che dal 1992 hanno acquisito natura concessoria, ha sviluppato, condotto e mantenuto il *Sistema informativo della fiscalità* e in tale attività pluriennale ha conseguito professionalità con specifiche conoscenze, non solo nel campo tecnico-informatico, ma anche dei processi organizzativi dell'*Amministrazione* e delle norme tributarie;
- e) il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento per le politiche fiscali, in data 1 luglio 2002, ha proceduto all'acquisizione dell'intero pacchetto azionario della *Società* ai sensi dell'articolo 59, comma 5, del citato D.Lgs. n. 300/1999, il quale consente al *Dipartimento* ed alle *Agenzie fiscali* di promuovere la costituzione o partecipare a società che, secondo le disposizioni del codice civile,

- abbiano ad oggetto la prestazione di servizi strumentali all'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite;
- f) la *Società*, per effetto dell'acquisizione di cui alla precedente lettera e), è passata da uno "status" di fornitore esterno – anche se legato da un rapporto concessorio – a quello di società strumentale del Ministero deputata alle attività tecnologiche per il "sistema fiscale" al quale appartiene;
 - g) la *Società*, come previsto all'articolo 4 del suo statuto, ha per oggetto l'esercizio di attività informatiche per conto dell'*Amministrazione*;
 - h) la *Società* è una persona giuridica la quale, atteso il suo oggetto sociale ed il suo assetto proprietario, si configura quale "organismo di diritto pubblico" ed "Amministrazione aggiudicatrice" ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;
 - i) conseguentemente le *Parti*, atteso che l'attribuzione diretta dell'incarico si è resa possibile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera g), del D.Lgs. n. 157/1995, come sostituito dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 65/2000, hanno proceduto a disciplinare per il periodo 2003 – 2005 il rapporto "in house" per la manutenzione, lo sviluppo e la conduzione del *Sistema informativo della fiscalità*;

- j) il rapporto di cui sopra si è articolato in un contratto di servizi quadro, stipulato il 28 maggio 2003, prot. n. 1478/2003/DPF/UTI, che verrà a scadere il 31 dicembre 2005;
- k) il Consiglio di Stato, con parere n. 1740/2003 del 27 maggio 2003, si è pronunciato in merito allo schema del contratto quadro di cui alla precedente premessa;
- l) al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del *Sistema informativo della fiscalità* è necessario procedere, a decorrere dal 1 gennaio 2006, al rinnovo del predetto rapporto “in house”, articolato secondo lo schema sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il parere di cui alla precedente lettera k), e quindi mediante la stipula di un nuovo contratto quadro di servizi che stabilisca tempi, condizioni e modalità del rapporto con la *Società*, nonché le regole comuni cui tutte le articolazioni dell'*Amministrazione* faranno riferimento nella stipula dei singoli *Contratti Esecutivi*, per disciplinare in modo uniforme il contenuto degli specifici rapporti;
- m) i *Contratti Esecutivi* rappresentano l’attuazione dei piani di sviluppo delle *Strutture Organizzative* per il cui conseguimento la *Società* deve effettuare investimenti di notevole rilevanza in termini di risorse umane e tecnologiche, alla luce anche delle innovazioni disponibili sul mercato, che rendono necessario prevedere una

- adeguata durata degli stessi *Contratti Esecutivi*;
- n) è opportuno che il *Dipartimento*, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, espliciti anche funzioni di governo del contratto, volte ad assicurare che la *Società*, tenuto conto della sua particolare natura, operi secondo i più elevati standard tecnologici ed economici di mercato mettendo a disposizione delle *Strutture Organizzative* i benefici conseguiti;
 - o) fra i compiti del *Co.Ce.Si.* figurano, tra gli altri, quelli di verificare periodicamente l'attuazione delle "Politiche di sicurezza", attraverso idonee procedure e metodologie, nonché di indirizzare e coordinare attività di "Monitoraggio" e di "Auditing" del *Sistema informativo della fiscalità*;
 - p) l'attribuzione diretta dell'incarico di cui al presente *Atto* è consentita alla stregua delle norme richiamate alla precedente lettera i) e delle successive modifiche;
 - q) la *Società* ha adottato un proprio codice etico, contenente i principi che la *Società* stessa deve tenere nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, al quale si è attenuta per la conclusione del presente *Atto*;
 - r) le *Agenzie fiscali* e le altre *Strutture Organizzative* hanno espresso formale assenso alla stipula anche per loro conto del presente *Atto*, accettando tutto quanto quivi contenuto ed in particolare l'articolo 31;

- s) il *CNIPA*, con parere n. 159/2005, reso nell'adunanza del 29 settembre 2005, si è pronunciato in merito alla congruità tecnico-economica del presente *Atto*;
- t) il Consiglio di Stato, con parere n. 4950/2005 del 6 dicembre 2005, si è pronunciato in merito allo schema del presente *Atto* e fermi gli eventuali adeguamenti organizzativi che potranno rendersi necessari;

premesso quanto sopra, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente *Atto*, si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO I

INTRODUZIONE

ARTICOLO 1

OGGETTO, DURATA E RUOLO DELLE PARTI

1. Il presente *Atto* regola, a decorrere dal 1 gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2011, il rapporto per la gestione del *Sistema informativo della fiscalità*, tra l'*Amministrazione* e la *Società*, quale suo ente strumentale preposto al settore dell'*Information and Communication Technology*.
2. Resta inteso che, in conformità ai principi contenuti nei citati D.Lgs. 300/1999 e D.P.R. 107/2001, riguardo al *Sistema informativo della fiscalità*:
 - a) il *Dipartimento* cura il governo strategico del *Sistema informativo della fiscalità*, assicurando funzioni di indirizzo e controllo per garantirne l'unitarietà e

l'interoperabilità, ed in tale ambito provvede al governo del presente *Atto*, come meglio specificato al successivo articolo 2, al fine di controllarne la coerenza nel tempo con le direttive in materia di sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Pubbliche Amministrazioni, nonché di verificare l'attuazione degli interventi programmati dalle *Strutture Organizzative* con particolare riguardo ai costi sostenuti ed ai benefici conseguiti dal *Sistema informativo della fiscalità* stesso nella sua unitarietà;

- b) le *Strutture Organizzative* presiedono il governo dello sviluppo e della gestione delle aree del *Sistema informativo della fiscalità* di propria competenza e, in tale ambito, esercitano le funzioni di individuazione degli obiettivi da raggiungere secondo specifici piani di automazione e di monitoraggio, effettuano la validazione e l'approvazione degli interventi eseguiti dalla *Società* e controllano i livelli di servizio ed i parametri di qualità dei prodotti/servizi resi;
- c) la *Società* provvede alla manutenzione, allo sviluppo ed alla conduzione del *Sistema informativo della fiscalità* ed in tale ambito a:
 - c.1 realizzare le applicazioni software, come meglio specificato al successivo articolo 4;
 - c.2 fornire supporto all'*Amministrazione*, come meglio

specificato al successivo articolo 7;

c.3 erogare i *Prodotti/Servizi Specifici* di conduzione, meglio specificati al successivo articolo 9;

c.4 erogare i *Prodotti/Servizi Specifici* di interesse comune alle *Strutture Organizzative* diversi da quelli di conduzione meglio specificati al successivo articolo 10, nonché quelli di specifica pertinenza delle singole *Strutture Organizzative* di cui al successivo articolo 11;

c.5 curare l'acquisizione, per conto delle *Strutture Organizzative*, di beni e servizi, come meglio specificato al successivo articolo 12.

3. Le *Parti* si danno atto che, entro il termine dei 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza del primo triennio di durata del presente *Atto*, procederanno, all'esito della attività di benchmarking di cui al successivo articolo 2, a valutare la rispondenza di uno o più degli istituti previsti dal presente *Atto* alle eventuali mutate esigenze del *Sistema informativo della fiscalità*, provvedendo a rivedere le regole ivi previste, la tipologia dei servizi da erogare, i corrispettivi e la connessa disciplina di remunerazione. Resta inteso che il risultato di tale revisione sarà sottoposto al *CNIPA* per il parere di congruità tecnico-economica di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

4. Resta inteso che, nella ipotesi in cui l'assetto proprietario della

Società si modifichi in misura tale da mutarne la natura di organismo di diritto pubblico, ad entrambe le *Parti* è riconosciuto il diritto di recedere dal presente *Atto* con un preavviso scritto di 6 (sei) mesi – da inviarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento – fatti salvi gli effetti delle *Attività* già eseguite e/o in corso di esecuzione al momento della comunicazione di recesso.

ARTICOLO 2

GOVERNO DEL CONTRATTO DI SERVIZI QUADRO

1. Il governo del contratto di servizi quadro è finalizzato a garantire che la *Società* operi secondo standard tecnologici ed economici di mercato mantenendo elevati i livelli qualitativi dei servizi resi.
2. A tal fine la *Società* è tenuta a predisporre, avvalendosi anche dell'apporto di una struttura terza specializzata, ed attuare, fin dalla data di sottoscrizione del presente *Atto*, un apposito piano contenente le linee di sviluppo - in ragione di risorse umane, materiali e tecnologiche - dei compiti affidatili in esecuzione del presente *Atto*, con particolare riguardo alle azioni da porre in essere per ottimizzare l'efficienza di dette risorse e per contenere tutti i propri costi, nonché a mettere a disposizione delle *Strutture Organizzative* i benefici conseguiti, in termini di volumi di produzione, livelli di servizio ed economicità delle prestazioni.
3. Il piano di cui al precedente comma 2 dovrà essere presentato

al *Dipartimento* entro e non oltre il primo anno di vigenza del presente *Atto*.

4. Il *Dipartimento* dovrà:

- a) definire, entro il mese di marzo di ciascun anno di durata del presente *Atto*, le linee strategiche di natura tecnologica ed in materia di sicurezza del *Sistema informativo della fiscalità*;
- b) coordinare, con il supporto della *Società*, attività annuali di “benchmarking”;
- c) valutare, di concerto con le *Strutture Organizzative* ed in conformità alle linee guida per la definizione dei *Prodotti/Servizi Specifici*, di cui all'allegato 3 al presente *Atto*, la possibilità di adottare nuovi *Prodotti/Servizi Specifici* di interesse comune alle *Strutture Organizzative*, ulteriori rispetto a quelli di cui ai successivi articoli 9 e 10;
- d) provvedere alla definizione delle procedure occorrenti per attuare la eventuale revisione degli istituti contrattuali dei quali le *Parti* ravvisino la necessità di variazione;
- e) gestire d'intesa con le *Strutture Organizzative* e coordinare i sistemi per il governo del presente *Atto*, nonché le modifiche da apportare agli stessi, denominati “Sistema per il governo degli investimenti delle Strutture Organizzative”, “Sistema per la rilevazione dei livelli di servizio” e “Sistema per il controllo delle prestazioni SOGEI”;

f) procedere, su istanza delle *Strutture Organizzative* e/o della *Società* - avvalendosi, ove del caso, di esperti della materia oggetto della controversia - alla composizione amichevole delle controversie eventualmente insorte tra le *Strutture Organizzative* e la *Società* in ordine alla applicazione dei *Contratti Esecutivi*, secondo quanto previsto al successivo articolo 31, salvo il caso che dette controversie insorgano con il *Dipartimento*.

5. La *Società* dovrà:

a) sulla base delle linee strategiche di cui al precedente comma 4, lettera a), e tenendo conto della necessità di assicurare criteri di efficienza ed economicità, predisporre ed inviare all'Ufficio Coordinamento Tecnologie Informatiche del *Dipartimento* ed alle *Strutture Organizzative*, entro il mese di dicembre di ciascun anno:

a.1 un documento sulla architettura hardware e software dei diversi ambienti del *Sistema informativo della fiscalità* e sulle evoluzioni e/o innovazioni eventualmente necessarie a garantire nel tempo l'essenziale obiettivo di unitarietà, integrazione ed interoperabilità del *Sistema informativo della fiscalità* con altri sistemi informativi della Pubblica Amministrazione, anche sulla base delle esigenze individuate dalle *Strutture Organizzative*, fermo restando che un documento di inquadramento,

denominato “Evoluzione tecnologica del sistema” che riporta la descrizione delle ipotesi evolutive tecnologiche e architetture del *Sistema informativo della fiscalità*, verrà predisposto dalla *Società* e inviato all’Ufficio Coordinamento Tecnologie Informatiche del *Dipartimento* entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del presente *Atto*;

- a.2 una relazione sugli interventi evolutivi in materia di sicurezza, inclusi quelli organizzativi, che tenga conto delle nuove esigenze connesse all’evoluzione dei servizi e delle tecnologie, ai rischi ed alle potenziali minacce e alle problematiche emerse a seguito delle attività di controllo, nonché alle norme e direttive emanate;
- b) predisporre ed inviare all’Ufficio Coordinamento Tecnologie Informatiche del *Dipartimento*, per la sua approvazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno, il documento programmatico per la sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e sue successive modifiche e integrazioni;
- c) formulare le eventuali proposte di adozione di nuovi *Prodotti/Servizi Specifici* di interesse comune alle *Strutture Organizzative*, ulteriori rispetto a quelli di cui ai successivi articoli 9 e 10.

6. Le *Parti* si danno atto che nell'allegato sub 3 al presente *Atto*, denominato "Linee guida per la definizione dei *Prodotti/Servizi Specifici*", è descritto l'iter procedurale che sarà seguito per l'attuazione di quanto previsto alla lettera c) dei precedenti commi 4 e 5.
7. Resta, infine, inteso che, al fine di assicurare lo sviluppo unitario del *Sistema informativo della fiscalità*, il *Dipartimento*, la *Società* e le *Strutture Organizzative*, restano reciprocamente impegnate nei confronti di ciascuna delle altre *Parti* a fornire costantemente puntuali informazioni in ordine alle innovazioni ed alle ideazioni che intendono adottare per l'evoluzione delle aree di propria competenza del *Sistema informativo della fiscalità*.

ARTICOLO 3

CONTRATTI ESECUTIVI

1. Le *Attività* che la *Società* dovrà espletare per ciascuna *Struttura Organizzativa* saranno individuate nei *Contratti Esecutivi* di cui il presente *Atto* costituirà a tutti gli effetti presupposto essenziale, e che dovranno essere definiti, tra la *Società* e ciascuna *Struttura Organizzativa*, con la tempestività occorrente ad evitare soluzioni di continuità nella manutenzione, nello sviluppo e nella conduzione del *Sistema informativo della fiscalità*.
2. In considerazione della suddetta esigenza di evitare interruzioni nel funzionamento del *Sistema informativo della*

fiscalità, resta inteso che, nella ipotesi in cui un *Contratto Esecutivo* non venga concluso tra le *Parti* prima del termine previsto per la sua decorrenza, la *Società* - fermi restando i corrispettivi del *Contratto Esecutivo* in corso di definizione e quanto previsto al successivo articolo 17, comma 8, in ordine ai livelli di servizio - procederà nelle *Attività* previste dal *Contratto Esecutivo* in corso di definizione attenendosi alle direttive emanate dalle *Strutture Organizzative*.

3. Resta inteso che i *Contratti Esecutivi* dovranno indicare, con riferimento a quanto previsto nei *Piani*:

- a) la loro durata, che dovrà essere determinata per un periodo di norma non inferiore a tre anni, fermo restando che tale durata sarà, comunque, inferiore a tre anni nell'ipotesi in cui la decorrenza del *Contratto Esecutivo* intervenga in data successiva al 1 gennaio 2009, ovvero nell'ipotesi in cui statuizioni normative, alle quali debbano uniformarsi le *Strutture Organizzative*, in essere al momento della sottoscrizione del *Contratto Esecutivo* medesimo, lo rendano necessario;
- b) i *Prodotti/Servizi Specifici* da realizzare/erogare, tra quelli comuni di cui ai successivi articoli 9 e 10, nonché quelli di pertinenza di singole *Strutture Organizzative* previsti al successivo articolo 11;
- c) l'importo massimale per l'intera durata;

- d) gli importi complessivi annuali, fermo restando che:
 - d.1 l'importo complessivo relativo al primo anno di durata sarà suddiviso nel *Contratto Esecutivo* tra le voci di cui ai successivi articolo 4, comma 1, e articoli 7, 9, 10, 11 e 12, ed eventualmente ulteriormente ripartito in funzione delle specifiche esigenze delle singole *Strutture Organizzative*;
 - d.2 gli importi complessivi relativi agli anni successivi al primo saranno suddivisi, per le stesse voci di cui al precedente punto d.1, nel *Piano Tecnico di Automazione* di riferimento annuale da redigere in conformità a quanto previsto al successivo articolo 15, comma 3;
- e) una tabella riepilogativa degli importi di cui alle precedenti lettere c) e d) formulata secondo le esigenze delle singole *Strutture Organizzative*, che potrà essere modificata, di comune accordo tra le *Parti*, mediante il solo scambio di corrispondenza per la parte relativa agli importi complessivi annuali e fermo restando l'importo massimale, secondo quanto previsto al successivo articolo 15, comma 7.

TITOLO II

SOFTWARE

ARTICOLO 4

REALIZZAZIONE DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE

1. La realizzazione delle applicazioni software, di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera c), punto c.1, riguarda:
 - a) lo sviluppo di nuove applicazioni e la manutenzione evolutiva di quelle già in esercizio;
 - b) la personalizzazione e la parametrizzazione di prodotti software di mercato;
 - c) la realizzazione di interventi software di “Business Intelligence” e di “Datawarehouse”;
 - d) la personalizzazione e la parametrizzazione su sistemi ERP.
2. La realizzazione delle applicazioni software di cui al precedente comma 1 si articola – come meglio descritto nell’allegato sub 1 al presente *Atto*, denominato “Sviluppo software” – nelle seguenti fasi:
 - a) analisi dei requisiti;
 - b) attuazione dell’obiettivo;
 - c) avviamento delle procedure;
 - d) estensione delle applicazioni software agli utenti del *Sistema informativo della fiscalità* individuati dalle *Strutture Organizzative*;
 - e) supporto sistemistico per gli ambienti di sviluppo e di manutenzione evolutiva.
3. Resta, comunque, inteso che la *Società* procederà a realizzare in proprio le applicazioni software soltanto quando le stesse non siano reperibili sul mercato, ovvero quando non sia

possibile attuare il riuso delle applicazioni software di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e comunque qualora la loro acquisizione non risulti economicamente vantaggiosa.

4. Nella realizzazione di nuove applicazioni software, la *Società* dovrà attenersi alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici, dettati per le Pubbliche Amministrazioni, nonché alle direttive volte a favorire la portabilità di detti programmi su altre piattaforme e l'accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici. La *Società* si attiverà per adottare, in attuazione degli interventi evolutivi di cui all'articolo 2, comma 5, lettera a), punto a.2, adeguate metodologie per la produzione di software sicuro per tutte le fasi di sviluppo delle applicazioni.
5. La *Società* è impegnata, a richiesta delle *Strutture Organizzative*, a fornire ad altre Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali, servizi che consentano il riuso delle applicazioni software di cui al presente articolo ovvero delle soluzioni progettuali adottate nell'ambito del *Sistema informativo della fiscalità* a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo.
6. Per un periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di collaudo positivo delle applicazioni software realizzate, come previsto dall'allegato sub 1 al

presente *Atto*, ovvero, qualora non venga effettuato il collaudo, dalla data di inizio estensione nei casi di cui al paragrafo 2.2.4 dell'allegato sub 2, la *Società* è impegnata a prestare, a propria cura e spese, la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva delle applicazioni software medesime.

ARTICOLO 5

CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo per l'esecuzione di quanto previsto al precedente articolo 4, comma 1, è determinato come segue:

a) saranno remunerate secondo la *Metrica Function Point*, per ciascun function point effettivamente realizzato dalla *Società*, in conformità al procedimento di cui al successivo comma 2, le applicazioni software di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), relativamente alle fasi di cui al comma 2, lettere a), b), c) ed e), dello stesso articolo 4, sulla base dei seguenti importi forfetari:

- €460,00 (quattrocentosessanta/00), oltre l'IVA, per ciascun function point, relativo agli obiettivi per i quali è iniziata la fase di analisi dei requisiti nell'anno 2006;
- € 420,00 (quattrocentoventi/00), oltre l'IVA, per ciascun function point relativo agli obiettivi per i quali è iniziata la fase di analisi dei requisiti nell'anno 2007;

- € 390,00 (trecentonovanta/00), oltre l'IVA, per ciascun function point relativo agli obiettivi per i quali è iniziata la fase di analisi dei requisiti nell'anno 2008;
- b) saranno remunerate secondo la *Metrica Tempo e Spesa*, sulla base delle tariffe e delle indennità determinate per tale metrica al successivo articolo 19:
 - b.1) le applicazioni software di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), relativamente alla fase di cui al comma 2, lettera d), dello stesso articolo 4;
 - b.2) le applicazioni software di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), relativamente a tutte le fasi di cui al comma 2 dello stesso articolo 4.
- 2. La determinazione del corrispettivo che sarà riconosciuto alla *Società* secondo la *Metrica Function Point*, per ciascuna applicazione software da realizzare o mantenere, avverrà come segue:
 - a) la *Società* calolerà un importo preventivo derivante dalla stima delle relative dimensioni in function point quale risultante dalla comunicazione di inizio analisi dei requisiti di cui al paragrafo 2.1.1 dell'allegato sub 2, denominato "Modalità di comunicazione per lo sviluppo", il cui acconto verrà corrisposto secondo le modalità di cui

- all'articolo 20, comma 8, lettera a);
- b) la *Società*, al termine della fase di analisi dei requisiti, calcolerà, in relazione alla nuova stima disponibile delle relative dimensioni in function point, un importo intermedio che verrà corrisposto in rate mensili, di pari importo, secondo le modalità di cui al successivo articolo 20, comma 8, lettera b);
- c) successivamente al collaudo positivo delle applicazioni software, ovvero a seguito della richiesta di estensione delle applicazioni software da parte delle *Strutture Organizzative*, di cui al paragrafo 2.2.4 dell'allegato sub 2 al presente *Atto* e, comunque, trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di fine avviamento di cui al paragrafo 2.1.4 del citato allegato sub 2, le *Parti* procederanno al calcolo dei function point effettivamente realizzati e quindi alla determinazione dell'importo definitivo sulla base del quale verrà operato il relativo conguaglio di cui alla successiva lettera e);
- d) in ogni caso l'*Amministrazione* corrisponderà alla *Società* un ammontare che non potrà superare l'importo intermedio di cui alla precedente lettera b) aumentato del 20% (ventipercento), a meno che dalle comunicazioni intercorse fra la *Società* medesima e la singola *Struttura Organizzativa* non risulti formalmente e preventivamente autorizzato il superamento del numero di function point

da realizzare, correlato a tale importo;

- e) l'importo risultante dalla differenza tra l'importo definitivo, di cui alla lettera c), e gli importi preventivi ed intermedi corrisposti, di cui rispettivamente alle precedenti lettere a) e b), sarà oggetto di conguaglio tra le *Strutture Organizzative* e la *Società* secondo le modalità di cui al successivo articolo 20, comma 8, lettere c), d) ed e), fermo restando quanto previsto alla precedente lettera d).

ARTICOLO 6

GESTIONE DEL TRANSITORIO

1. Le *Parti* si danno atto che, relativamente alle applicazioni software di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettera a), già iniziate nell'ambito dei *Contratti Esecutivi* al contratto di servizi quadro previgente di cui alla lettera j) della premessa, e per le quali, alla data di stipula del presente *Atto*, non si sia ancora conclusa la fase di avviamento di cui al precedente articolo 4, comma 2, lettera c), si procederà come segue:
 - a) per gli obiettivi per i quali sia iniziata la fase di analisi dei requisiti precedentemente alla data di stipula del presente *Atto*, verranno applicate le regole ed i corrispettivi previsti dal contratto di servizi quadro di cui sopra;
 - b) per gli obiettivi per i quali sia iniziata la fase di analisi dei requisiti successivamente alla data di stipula del

presente *Atto*, verranno applicate le regole ed i corrispettivi previsti dal presente *Atto*.

TITOLO III

SUPPORTO

ARTICOLO 7

AMBITI DEL SUPPORTO

1. Rientrano nel supporto, di cui al precedente articolo 1, comma 2, lettera c), punto c.2, finalizzato all'uso, all'ottimizzazione, all'implementazione ed all'esercizio del *Sistema informativo della fiscalità*:

a) il supporto e l'assistenza alle *Strutture Organizzative*:

a.1) nella individuazione di soluzioni che assicurino maggiori funzionalità ed efficienza nello svolgimento dei compiti istituzionali di competenza delle *Strutture Organizzative*, quali il trattamento ottimale delle informazioni presenti nel *Sistema informativo della fiscalità*;

a.2) nella individuazione di soluzioni finalizzate all'attuazione delle manovre di politica fiscale;

a.3) nelle attività per lo scambio di informazioni fra le Pubbliche Amministrazioni e tra queste ed i contribuenti;

a.4) in ordine a specifici argomenti, tramite la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro e seminari;

- a.5) nelle attività di certificazione di qualità dei processi operativi delle *Strutture Organizzative* e per le indagini di customer satisfaction;
- a.6) nelle attività di organizzazione di manifestazioni e concorsi;
- b) la predisposizione di documentazione per le *Strutture Organizzative*:
 - b.1) per analisi, studi e statistiche concernenti l'impatto della normativa fiscale sul *Sistema informativo della fiscalità*;
 - b.2) per la definizione di nuove funzionalità e di documentazione tecnica per il *Sistema informativo della fiscalità*;
- c) il supporto ai processi di pianificazione e monitoraggio relativamente:
 - c.1) alle attività annuali e pluriennali di ciascuna *Struttura Organizzativa* e verso Enti esterni;
 - c.2) alle attività di definizione di progetti relativi ai *Prodotti/Servizi Specifici* di cui ai successivi articoli 10 ed 11;
- d) gli interventi volti a rimuovere, dalle applicazioni software di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), i malfunzionamenti eventualmente verificatisi, nei limiti che saranno definiti nei singoli *Contratti Esecutivi*;

- e) l'integrazione funzionale del *Sistema informativo della fiscalità*;
 - f) la formazione e il tutoraggio, nonché l'aggiornamento all'uso dei servizi informatici da parte del personale dell'*Amministrazione*, inclusa la predisposizione delle istruzioni di servizio destinate agli uffici centrali e periferici;
 - g) gli interventi di natura tecnico-sistemistica per:
 - g.1) l'evoluzione degli ambienti hardware e software centrali e periferici;
 - g.2) la sperimentazione di prodotti software specialistici di sistema;
 - g.3) l'attivazione tecnica delle apparecchiature acquisite ai sensi del successivo articolo 12, nonché l'attivazione funzionale, presso gli uffici delle *Strutture Organizzative*, delle applicazioni software realizzate ai sensi dell'articolo 4;
 - g.4) la progettazione, l'implementazione e l'attuazione delle misure di sicurezza del *Sistema informativo della fiscalità* di cui al successivo articolo 28.
2. Le *Strutture Organizzative* definiranno, d'intesa con la *Società*, gli eventuali elaborati e la documentazione che la *Società* dovrà predisporre in esito alle attività previste dal presente articolo.

ARTICOLO 8

CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivo per il supporto di cui al precedente articolo 7 è determinato secondo la *Metrica Tempo e Spesa*, sulla base delle tariffe e delle indennità determinate per tale metrica al successivo articolo 19.
2. Resta inteso che l'importo che sarà riconosciuto alla *Società* non potrà superare – fatto salvo il supporto di cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera d) – il limite del 13% (tredicipercento) dell'importo complessivo annuale, come consuntivato nei *Rapporti Periodici*.

TITOLO IV

PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI DI CONDUZIONE

ARTICOLO 9

PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI E RELATIVI CORRISPETTIVI

1. La *Società* realizzerà/erogherà i seguenti *Prodotti/Servizi Specifici* di conduzione – volti ad assicurare la gestione del *Sistema informativo della fiscalità* – meglio descritti nell'allegato sub 4 al presente *Atto* denominato “Prodotti/Servizi Specifici comuni”:
 - a) “Esercizio Rete”, per la realizzazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell'ambito dell'importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, per ciascun componente attivo di rete di competenza effettivamente installato e gestito, i seguenti corrispettivi forfetari unitari mensili,

distinti per scaglioni di componenti di rete annualmente installati e gestiti:

anno	scaglioni	importi al netto dell'IVA
2006	fino a 62.000 componenti di rete installati e gestiti	€4,27 (quattro/27)
	da 62.001 componenti di rete installati e gestiti	€2,99 (due/99)
2007	fino a 63.000 componenti di rete installati e gestiti	€4,18 (quattro/18)
	da 63.001 componenti di rete installati e gestiti	€2,93 (due/93)
2008	fino a 64.000 componenti di rete installati e gestiti	€4,13 (quattro/13)
	da 64.001 componenti di rete installati e gestiti	€2,89 (due/89)
2009	fino a 65.150 componenti di rete installati e gestiti	€4,08 (quattro/08)
	da 65.151 componenti di rete installati e gestiti	€2,86 (due/86)
2010	fino a 66.000 componenti di rete installati e gestiti	€4,02 (quattro/02)
	da 66.001 componenti di rete installati e gestiti	€2,81 (due/81)
2011	fino a 66.800 componenti di rete installati e gestiti	€3,97 (tre/97)
	da 66.801 componenti di rete installati e gestiti	€2,78 (due/78)

b) “Assistenza centrale agli utenti”, per la erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell’ambito dell’importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, i seguenti corrispettivi forfetari unitari:

- € 2,13 (due/13), oltre l’IVA, per ciascuna risposta risolutiva ad una richiesta di tipo ripetitivo;
- € 8,11 (otto/11), oltre l’IVA, per ciascuna risposta

risolutiva ad una richiesta di tipo generico;

- € 25,00 (venticinque/00), oltre l'IVA, per ciascuna risposta risolutiva ad una richiesta di tipo specialistico;

c) “Manutenzione applicazioni software in esercizio”, per la erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell'ambito dell'importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, i seguenti corrispettivi forfetari unitari mensili:

- €4,45 (quattro/45), oltre l'IVA, per ciascun function point presente nelle librerie del software in esercizio per l'anno 2006;
- €4,05 (quattro/05), oltre l'IVA, per ciascun function point presente nelle librerie del software in esercizio per l'anno 2007;
- € 3,76 (tre/76), oltre l'IVA, per ciascun function point presente nelle librerie del software in esercizio per l'anno 2008;
- € 40,05 (quaranta/05), oltre l'IVA, per ciascuna KLOC presente nelle librerie del software in esercizio per l'anno 2006;
- € 38,45 (trentotto/45), oltre l'IVA, per ciascuna KLOC presente nelle librerie del software in esercizio per l'anno 2007;

- € 36,91 (trentasei/91), oltre l'IVA, per ciascuna KLOC presente nelle librerie del software in esercizio per l'anno 2008;

d) “Conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi mainframe”, per la erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell'ambito dell'importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, per ciascun milione di MIC (Milioni di Istruzioni di Competenza) erogato, i seguenti corrispettivi forfetari unitari mensili, distinti per scaglioni di milioni di MIC annualmente erogati:

anno	scaglioni	importi al netto dell'IVA
2006	fino a 57.000 milioni di MIC erogati	€726,35 (settecentoventisei/35)
	da 57.001 milioni di MIC erogati	€508,45 (cinquecentotto/45)
2007	da 57.001 fino a 63.000 milioni di MIC erogati	€652,59 (seicentocinquantadue/59)
	da 63.001 milioni di MIC erogati	€456,81 (quattrocentocinquantasei/81)
2008	da 63.001 fino a 69.000 milioni di MIC erogati	€619,94 (seicentodiciannove/94)
	da 69.001 milioni di MIC erogati	€433,96 (quattrocentotrentatre/96)
2009	da 69.001 fino a 74.000 milioni di MIC erogati	€597,03 (cinquecentonovantasette/03)
	da 74.001 milioni di MIC erogati	€417,92 (quattrocentodiciassette/92)
2010	da 74.001 fino a 79.200 milioni di MIC erogati	€574,65 (cinquecentosettantaquattro/65)
	da 79.201 milioni di MIC erogati	€402,26 (quattrocentodue/26)
2011	da 79.201 fino a 84.800 milioni di MIC erogati	€552,82 (cinquecentocinquantadue/82)
	da 84.801	

	milioni di MIC erogati	€386,97 (trecentottantasei/97)
--	------------------------	-----------------------------------

- e) “Conduzione tecnica sistemistica ed operativa dei sistemi open centrali”, per la erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell’ambito dell’importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, per ciascun “SPEC” (Sistem Performance Evaluation Cooperative) di competenza disponibile - fermo restando che, a partire dal 2006, la *Società* dovrà iniziare a fornire a ciascuna *Struttura Organizzativa* informazioni sulla misurazione in potenza erogata - i seguenti corrispettivi forfetari unitari mensili, distinti per scaglioni di SPEC di competenza annualmente disponibili:

anno	scaglioni	importi al netto dell’IVA
2006	fino a 970.000 SPEC di competenza disponibili	€2,04 (due/04)
	da 970.001 SPEC di competenza disponibili	€1,43 (uno/43)
2007	da 970.001 fino a 1.250.000 SPEC di competenza disponibili	€1,81 (uno/81)
	da 1.250.001 SPEC di competenza disponibili	€1,27 (uno/27)
2008	da 1.250.001 fino a 1.500.000 SPEC di competenza disponibili	€1,57 (uno/57)
	da 1.500.001 SPEC di competenza disponibili	€1,10 (uno/10)
2009	da 1.500.001 fino a 1.900.000 SPEC di competenza disponibili	€1,37 (uno/37)
	da 1.900.001 SPEC di competenza disponibili	€0,96 (zero/96)
2010	da 1.900.001 fino a 2.200.000 SPEC di competenza disponibili	€1,19 (uno/19)
	da 2.200.001 SPEC di competenza disponibili	€0,83 (zero/83)
	da 2.200.001 fino a	

2011	2.500.000 SPEC di competenza disponibili	€1,07 (uno/07)
	da 2.500.001 SPEC di competenza disponibili	€0,75 (zero/75)

- f) “Conduzione tecnica, sistemistica periferica”, per la erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell’ambito dell’importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, per ciascun posto di lavoro in rete gestito, i seguenti corrispettivi forfetari unitari mensili, distinti per scaglioni di posti di lavoro in rete annualmente gestiti:

anno	scaglioni	importi al netto dell’IVA
2006	fino a 58.000 posti di lavoro in rete gestiti	€31,43 (trentuno/43)
	da 58.001 posti di lavoro in rete gestiti	€22,00 (ventidue/00)
2007	fino a 59.000 posti di lavoro in rete gestiti	€30,71 (trenta/71)
	da 59.001 posti di lavoro in rete gestiti	€21,50 (ventuno/50)
2008	fino a 60.000 posti di lavoro in rete gestiti	€30,28 (trenta/28)
	da 60.001 posti di lavoro in rete gestiti	€21,20 (ventuno/20)
2009	fino a 61.000 posti di lavoro in rete gestiti	€29,86 (ventinove/86)
	da 61.001 posti di lavoro in rete gestiti	€20,90 (venti/90)
2010	fino a 62.000 posti di lavoro in rete gestiti	€29,45 (ventinove/45)
	da 62.001 posti di lavoro in rete gestiti	€20,61 (venti/61)
2011	fino a 63.000 posti di lavoro in rete gestiti	€29,05 (ventinove/05)
	da 63.001 posti di lavoro in rete gestiti	€20,33 (venti/33)

- g) “Fotoriproduzioni”, per la erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell’ambito dell’importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in

ciascun *Contratto Esecutivo*, i seguenti corrispettivi forfetari unitari:

- € 0,0270 (zero/0270), oltre l’IVA, per ciascuna fotocoproduzione in bianco e nero effettuata in formato A/4;
- € 0,312 (zero/312), oltre l’IVA, per ciascuna fotocoproduzione a colori effettuata in formato A/4;

h) “Spedizioni”, per la erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell’ambito dell’importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, i seguenti corrispettivi forfetari unitari relativi a spedizioni da e per il *Sistema informativo della fiscalità* e successivo trasporto e consegna/prelievo presso gli uffici:

- h.1 €34,72 (trentaquattro/72), oltre l’IVA, per ciascuna spedizione in forma ordinaria di documenti e di materiale vario di peso fino a 10 (dieci) chilogrammi;
- h.2 € 100,36 (cento/36), oltre l’IVA, per ciascuna spedizione in forma ordinaria di documenti e di materiale vario di peso compreso tra 10 (dieci) e 100 (cento) chilogrammi;
- h.3 € 44,44 (quarantaquattro/44), oltre l’IVA, per ciascuna spedizione in forma celere di documenti e di materiale vario di peso fino a 20 (venti)

chilogrammi;

h.4 € 128,46 (centoventotto/46), oltre l'IVA, per ciascuna spedizione in forma celere di documenti e di materiale vario di peso tra 20 (venti) e 100 (cento) chilogrammi;

h.5 nella ipotesi di beni particolarmente voluminosi (quali: personal computer, stampanti, HUB, server, arredi e attrezzature varie) non si terrà conto del peso reale ma del volume, determinato convenzionalmente nella misura di un metro cubo equivalente a 400 chilogrammi, e pertanto in tale ipotesi i relativi corrispettivi saranno determinati sulla base del corrispettivo unitario di cui al precedente punto h. 4;

i) “Sistema di posta elettronica e servizi Internet”, per la erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell'ambito dell'importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, i seguenti corrispettivi unitari forfetari omnicomprensivi:

- €4,10 (quattro/10), oltre l'IVA, al mese per ciascun utente gestito del servizio base di posta elettronica;
- € 0,93 (zero/93), oltre l'IVA, al mese per ciascun utente gestito del servizio esteso di posta elettronica;
- € 4,03 (quattro/03), oltre l'IVA, per ciascun

ampliamento di 50 Mega Byte della casella di posta elettronica;

- € 2,69 (due/69), oltre l’IVA, per ciascuna riconfigurazione della casella di posta elettronica;
- € 17,44 (diciassette/44), oltre l’IVA, al mese per ciascun utente gestito del servizio base di posta elettronica certificata;
- € 1,00 (uno/00), oltre l’IVA, al mese per ciascun utente gestito del servizio base di accesso a Internet;
- € 4,08 (quattro/08), oltre l’IVA, al mese per ciascun utente gestito del servizio evoluto di accesso a Internet;
- € 2,08 (due/08), oltre l’IVA, al mese per ciascun utente gestito “autenticato” ai servizi telematici erogati via Internet.

2. Resta inteso che, relativamente ai *Prodotti/Servizi Specifici* di cui al precedente comma 1, lettere d) ed e), qualora, a partire dal 1 gennaio 2007, i quantitativi di MIC e SPEC effettivamente erogati in ciascun anno - come risultanti dai *Rapporti Periodici* di cui al successivo articolo 16, comma 1, lettera b) – siano in misura inferiore a quelli indicati per i singoli scaglioni, si applicheranno, anziché gli importi indicati nelle predette lettere d) ed e), gli importi forfetari unitari mensili, distinti per fasce, di cui rispettivamente alle tabelle A e B di seguito riportate, fermo restando l’adeguamento dei

corrispettivi complessivi annuali, secondo quanto previsto al successivo articolo 20, comma 4.

Tabella A – “Conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi mainframe”

anno	fasce	importi al netto dell’IVA
2007	fino a 57.000 milioni di MIC erogati	€711,82 (settecentoundici/82)
2008	fino a 63.000 milioni di MIC erogati	€639,54 (seicentotrentanove/54)
2009	fino a 69.000 milioni di MIC erogati	€607,54 (seicentosette/54)
2010	fino a 74.000 milioni di MIC erogati	€585,09 (cinquecentottantacinque/09)
2011	fino a 79.200 milioni di MIC erogati	€563,16 (cinquecentosessantatre/16)

Tabella – B “Conduzione tecnica, sistemistica ed operativa dei sistemi open centrali”

anno	fasce	importi al netto dell’IVA
2007	fino a 970.000 SPEC di competenza disponibili	€2,01 (due/01)
2008	fino a 1.250.000 SPEC di competenza disponibili	€1,77 (uno/77)
2009	fino a 1.500.000 SPEC di competenza disponibili	€1,54 (uno/54)
2010	fino a 1.900.000 SPEC di competenza disponibili	€1,34 (uno/34)
2011	fino a 2.200.000 SPEC di competenza disponibili	€1,17 (uno/17)

3. Le *Parti* si danno atto che i corrispettivi unitari relativi ai *Prodotti/Servizi Specifici* di cui al precedente comma 1, sono stati determinati sulla base di elementi tecnico-economici conosciuti alla data di stipula del presente *Atto*, in ordine ai quali si sono pronunciati gli organi consultivi.
4. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera d), qualora intervengano variazioni di carattere normativo e/o tecnico e/o organizzativo

e/o funzionale che determinino una modifica di tali elementi le *Parti* procederanno d'intesa, attraverso apposito atto aggiuntivo al presente *Atto*, alla determinazione dei nuovi corrispettivi unitari.

5. I *Prodotti/Servizi Specifici* di cui al precedente comma 1 potranno essere comprensivi dei beni e servizi – che la *Società* acquisterà a propria cura e spese – occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.

TITOLO V

ALTRI PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI

ARTICOLO 10

PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI DIVERSI DA QUELLI DI CONDUZIONE E RELATIVI CORRISPETTIVI

1. La *Società* realizzerà/erogherà i seguenti *Prodotti/Servizi Specifici* di interesse comune alle *Strutture Organizzative* diversi da quelli di conduzione di cui al precedente articolo 9, meglio descritti nell'allegato sub 4 al presente *Atto*:
 - a) “Realizzazione ed adeguamento reti locali”, per la erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell'ambito dell'importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, i seguenti corrispettivi forfetari unitari:
 - €9.574,13 (novemilacinquecentosettantaquattro/13),
oltre l'IVA, per ciascuna realizzazione di rete locale;

- € 2.084,74 (duemilaottantaquattro/74), oltre l'IVA, per ciascun adeguamento di rete locale preesistente;
- b) “Disaster recovery di base”, per la realizzazione/erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell'ambito dell'importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, un corrispettivo forfetario unitario mensile di € 19,93 (diciannove/93), oltre l'IVA, per ciascun GB (Giga Byte) gestito presso il sito di recovery;
- c) “Disaster recovery esteso ”, per la realizzazione/erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell'ambito dell'importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, i seguenti corrispettivi forfetari unitari mensili:
 - relativamente ai sistemi mainframe € 3,92 (tre/92), oltre l'IVA, per ciascun milione di MIC (Milioni di Istruzioni di Competenza) per il Disaster recovery esteso erogato sul sistema centrale per le applicazioni interessate;
 - relativamente ai sistemi open € 0,272 (zero/272), oltre l'IVA, per ciascun SPEC (System Performance Evaluation Cooperative) di competenza per il Disaster recovery esteso gestito;
- d) “Formazione e-learning”, per la realizzazione/erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla

Società, nell'ambito dell'importo previsto per i
Prodotti/Servizi Specifici in ciascun *Contratto Esecutivo*, i
 seguenti corrispettivi forfetari unitari:

oggetto	parametro	importi al netto dell'IVA
Predisposizione materiale didattico	ora corso / bassa interattività	€2.900,00 (duemilanovecento/00)
	ora corso / media interattività	€4.230,00 (quattromiladuecento-trenta/00)
	ora corso / alta interattività	€5.459,00 (cinquemilaquattrocento-cinquantanove/00)
Erogazione del corso	ora/utente fascia 0-500	€4,20 (quattro/20)
	ora/utente fascia 501-1000	€3,80 (tre/80)
	ora/utente fascia 1001-2000	€3,55 (tre/55)
	ora/utente fascia 2001-4000	€3,05 (tre/05)
	ora/utente fascia 4001-8000	€2,35 (due/35)
	ora/utente fascia 8001-13000	€1,50 (uno/50)
	ora/utente fascia 13001-17000	€1,20 (uno/20)
	ora/utente fascia 17001-20000	€1,00 (uno/00)
	ora/utente fascia 20001-25000	€0,80 (zero/80)
	anno/utente fascia 0-500	€100,00 (cento/00)
Hosting della piattaforma	anno/utente fascia 501-1000	€80,00 (ottanta/00)
	anno/utente fascia 1001-2000	€70,00 (settanta/00)
	anno/utente fascia 2001-4000	€60,00 (sessanta/00)
	anno/utente fascia 4001-8000	€50,00 (cinquanta/00)
	anno/utente fascia 8001-13000	€35,00 (trentacinque/00)
	anno/utente fascia 13001-17000	€25,00 (venticinque/00)
	anno/utente fascia 17001-20000	€15,00 (quindici/00)
	anno/utente fascia 20001-25000	€10,00 (dieci/00)

Resta inteso che, nel rispetto delle vigenti disposizioni

inerenti alla realizzazione delle attività formative, le *Strutture Organizzative* sono tenute a verificare preventivamente la possibilità di avvalersi dei prodotti formativi in modalità e-learning della Scuola superiore dell'economia e delle finanze e, comunque, in caso negativo, a coordinarsi con la stessa Scuola in funzione dell'esigenza di realizzare economie di scala per il soddisfacimento di fabbisogni formativi comuni alle diverse *Strutture Organizzative*;

- e) “Governo del contratto quadro”, per la realizzazione/erogazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, nell'ambito dell'importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, un corrispettivo forfetario mensile pari a € 126.500,00 (centoventiseimilacinquecento/00), oltre l'IVA, ripartito tra le singole *Strutture Organizzative* secondo quanto descritto nell'allegato sub 4 al presente *Atto*;
- f) “Sistema di posta elettronica certificata”, per la realizzazione del quale le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*, per gli anni 2006 e 2007, nell'ambito dell'importo previsto per i *Prodotti/Servizi Specifici* in ciascun *Contratto Esecutivo*, un corrispettivo forfetario mensile pari a € 26.416,00 (ventiseimilaquattrocentosedici/00), oltre l'IVA, ripartito tra le singole

Strutture Organizzative secondo quanto descritto nell'allegato sub 4 al presente *Atto*.

2. I *Prodotti/Servizi Specifici* di cui al precedente comma 1 potranno essere comprensivi dei beni e servizi - che la *Società* acquisterà a propria cura e spese - occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.

ARTICOLO 11

PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI DI PERTINENZA DI SINGOLE

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. Nei *Contratti Esecutivi* sarà prevista la realizzazione/erogazione di *Prodotti/Servizi Specifici* di pertinenza di singole *Strutture Organizzative*, identificati e definiti secondo i criteri di cui all'allegato sub 3 al presente *Atto*.

TITOLO VI

ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER CONTO

DELL'AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 12

BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE

1. La Società provvederà ad acquisire, in nome proprio e per conto delle *Strutture Organizzative*, i beni ed i servizi individuati nei *Piani Tecnici di Automazione*, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, quelli indicati nel seguito:
 - a) beni e servizi di carattere informatico:
 - a.1 sistemi di elaborazione periferici, software di base e

- di sistema;
- a.2 prodotti software di mercato anche installati sui sistemi mainframe e open centrali, diversi dal software di base e di sistema, il cui uso è concesso in funzione del numero di utenti periferici e non della potenza elaborativa centrale;
- a.3 altri apparati;
- a.4 servizi di manutenzione dei beni di cui ai precedenti punti a.1, a.2 e a.3;
- a.5 servizi informatici specialistici, forniti da esperti e professionisti, ovvero da imprese esterne, in possesso di specifiche e particolari conoscenze tecniche e metodologiche;
- a.6 servizi di acquisizione dati;
- b) beni e servizi di carattere strumentale all'esercizio delle attività informatiche, quali:
 - b.1 materiali necessari per il funzionamento del *Sistema informativo della fiscalità* e per la conduzione e la manutenzione degli impianti tecnologici;
 - b.2 lavori tipografici e stampati, ivi compresa la loro eventuale spedizione, nonché la realizzazione di spazi espositivi;
 - b.3 opere di attrezzaggio delle reti locali per l'installazione dei sistemi di elaborazione presso gli Uffici centrali e periferici, collegati in rete geografica

con i sistemi di elaborazione centrali;

b.4 servizi di natura specialistica, forniti da esperti e professionisti, ovvero da imprese esterne, in possesso di particolari conoscenze tecniche e metodologiche;

c) ove ne ricorrano le condizioni di legge, servizi relativi al sistema pubblico di connettività nell'ambito dei contratti quadro di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.

2. Per le acquisizioni di cui al precedente comma 1, le *Strutture Organizzative* – fermo restando quanto previsto al successivo articolo 14, in ordine agli adempimenti della *Società* per tali acquisizioni – rimborseranno alla *Società* gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori, nonché gli oneri sostenuti per la pubblicazione dei bandi di gara e per i componenti esterni delle commissioni di selezione e di aggiudicazione delle procedure concorsuali effettuate dalla *Società*, quali risultanti dalla documentazione amministrativa e dalle scritture contabili della *Società* stessa.

3. Resta inteso che, nella ipotesi in cui una singola procedura concorsuale preveda forniture di beni e/o prestazioni di servizi di interesse di più *Strutture Organizzative*, gli oneri di cui al precedente comma verranno ripartiti in parti uguali fra le stesse *Strutture Organizzative* interessate.

ARTICOLO 13

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

1. Le *Parti* si danno atto che la scelta delle procedure da seguire per la selezione dei fornitori di beni e servizi di cui al precedente articolo 12, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei relativi contratti, è operata dalla *Società* sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di forniture pubbliche.
2. Per la acquisizione di beni e servizi di cui al precedente articolo 12, la *Società* farà ricorso, ove ne ricorrano le condizioni di legge, alle convenzioni quadro definite dalla Consip S.p.A..
3. Resta ferma la possibilità, per gli applicativi informatici e l'erogazione di servizi di carattere generale riguardanti il funzionamento degli uffici, di cui al comma 192 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di avvalersi del disposto di cui al comma 193 dell'articolo 1 della medesima legge, restando in tal caso la *Società* impegnata, a parità di funzioni, a praticare condizioni economicamente più vantaggiose.
4. Nella ipotesi in cui la *Società* debba cedere sistemi di elaborazione periferici di una o più delle *Strutture Organizzative* – anche acquisiti dalla *Società* in forza del precedente articolo 12, nonché acquisiti in attuazione dei rapporti contrattuali precedentemente in essere tra la *Società* e l'*Amministrazione*, concordemente individuati come non più rispondenti alle esigenze del *Sistema informativo della*

fiscalità – ciascuna delle *Strutture Organizzative* dovrà comunicare alla *Società* l'importo al quale i sistemi già installati dovranno essere acquistati dal fornitore, nonché tutti i dati di riferimento quali, ad esempio, quantità, tipo, modello, matricola e luogo di installazione, restando inteso che per detto importo le *Strutture Organizzative* medesime emetteranno apposito documento contabile direttamente in capo al fornitore.

5. La *Società* procederà al collaudo dei beni acquisiti in forza del presente *Atto*, le cui risultanze faranno stato tra la *Società* e le *Strutture Organizzative* interessate.
6. Le *Parti* si danno atto che i beni acquisiti dalla *Società* di cui al precedente articolo 12 resteranno in proprietà della *Società* stessa fino alla data della loro installazione o, ove non prevista, fino alla data della loro consegna alle singole *Strutture Organizzative*, a decorrere dalla quale la proprietà ed i connessi diritti e responsabilità si intendono trasferiti alle *Strutture Organizzative* medesime.
7. Per effetto di quanto sopra, resta inteso che la *Società* è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla custodia dei beni di cui sopra successivamente alla predetta data di installazione e/o consegna, quale risultante dall'apposito documento sottoscritto dal fornitore e da un rappresentante della *Struttura Organizzativa* interessata.

ARTICOLO 14

*ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI E
RELATIVA REMUNERAZIONE*

1. Relativamente alle acquisizioni dei beni e servizi di cui al precedente articolo 12, la *Società* dovrà assicurare gli adempimenti al riguardo necessari, quali:
 - a) la redazione dei bandi e degli avvisi da pubblicare sulle Gazzette Ufficiali, nazionale e delle Comunità Europee, e sui quotidiani nazionali e regionali;
 - b) la predisposizione dei capitolati tecnici e d'oneri, delle lettere d'invito, degli schemi di contratto e degli elaborati;
 - c) la selezione dei fornitori e l'espletamento delle procedure concorsuali;
 - d) la gestione tecnico-operativa, nonché amministrativa, delle forniture dei beni e dei servizi acquisiti.
2. Gli adempimenti di cui al precedente comma 1 saranno remunerati alla *Società* secondo la *Metrica Tempo e Spesa*, sulla base delle tariffe e delle indennità determinate per tale metrica al successivo articolo 19, nel limite del 1,5% (unovirgolacinquepercento) dell'importo complessivo annuale, come consuntivato nei *Rapporti Periodici*.

TITOLO VII
PIANIFICAZIONE, LIVELLI DI SERVIZIO E
MONITORAGGIO

ARTICOLO 15

PIANIFICAZIONE DI CONTRATTO E DI AUTOMAZIONE

1. I *Contratti Esecutivi* dovranno prevedere come loro parte integrante e sostanziale i *Piani* che saranno redatti in conformità a quanto previsto nei successivi commi ed in coerenza con quanto previsto dal “Sistema per il governo degli investimenti delle Strutture Organizzative” di cui al precedente articolo 2, comma 4, lettera e), nonché, ove adottato, dal “Sistema di governo dei progetti” proprio di ciascuna *Struttura Organizzativa*.
2. Il *Piano di Contratto* dovrà, per l’intera durata dei singoli *Contratti Esecutivi*, riportare almeno quanto segue:
 - a) i principali obiettivi di evoluzione del *Sistema informativo della fiscalità*;
 - b) i *Prodotti/Servizi Specifici* di interesse comune alle *Strutture Organizzative* da realizzare/erogare tra quelli di cui agli articoli 9 ed 10;
 - c) i *Prodotti/Servizi Specifici* da realizzare/erogare di pertinenza di singole *Strutture Organizzative*, di cui al precedente articolo 11, con la descrizione, per ciascuno di essi, delle attività, dei tempi, degli obiettivi e dei benefici attesi;
 - d) l’indicazione di massima dei beni e servizi da acquisire.
3. Il *Piano Tecnico di Automazione*, da redigere con cadenza annuale, dovrà riportare, per l’anno di riferimento, gli obiettivi da perseguire con la relativa tempificazione e i

risultati da conseguire, nonché il corrispondente impegno economico, suddiviso tra le voci di cui ai precedenti articolo 4, comma 1, e articoli 7, 9, 10, 11 e 12, eventualmente ulteriormente ripartito in funzione delle specifiche esigenze delle singole *Strutture Organizzative*.

4. Unitamente al *Piano Tecnico di Automazione* le *Parti* procederanno alla definizione della tabella riepilogativa di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera e) contenente le informazioni economiche relative all'anno di competenza.
5. Ove, per far fronte a nuove e diverse esigenze di natura finanziaria e/o normativa e/o organizzativa e/o funzionale, si ravvisi la necessità di modificare od integrare i *Piani*, le *Parti* procederanno di concerto alla loro revisione in tempo utile per garantire il corretto svolgimento delle *Attività*.
6. Qualora non sia possibile provvedere alla variazione o integrazione del *Piano Tecnico di Automazione*, in conformità a quanto previsto al precedente comma 5, la *Società* provvederà allo svolgimento delle *Attività* previa richiesta scritta della *Struttura Organizzativa*.
7. Le *Parti* si danno atto che, qualora nelle ipotesi previste ai precedenti commi 5 e 6, si rendesse necessario, nel corso di durata di ciascun *Contratto Esecutivo*, provvedere a variazioni di uno o più degli importi complessivi annuali previsti al precedente articolo 3, comma 3, lettera d), fermo restando l'importo massimale di cui alla lettera c) dello stesso articolo

- 3, comma 3, dette variazioni saranno convenute e rese operanti attraverso uno scambio di corrispondenza avente ad oggetto una nuova tabella riepilogativa di cui alla lettera e) del medesimo comma 3.
8. Qualora, invece, le variazioni e/o i nuovi obiettivi di cui ai precedenti commi 5 e 6 rendano necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al richiamato articolo 3, comma 3, lettera c), e/o la previsione di condizioni normative ed economiche ulteriori e/o diverse rispetto a quelle contenute nei *Contratti Esecutivi*, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi.
9. La responsabilità delle scelte tecniche da operare per l'attuazione dei *Piani* e per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati è demandata alla *Società*, fermo restando che le scelte tecniche, che abbiano particolare rilevanza di natura economica e organizzativa per le singole *Strutture Organizzative*, saranno con le stesse concordate in coerenza con le linee strategiche di natura tecnologica ed in materia di sicurezza del *Sistema informativo della fiscalità* dettate dal *Dipartimento*, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a).

ARTICOLO 16

RAPPORTI PERIODICI

1. Delle *Attività* svolte in attuazione dei *Contratti Esecutivi* la *Società* darà conto alle singole *Strutture Organizzative* mediante appositi *Rapporti Periodici* - redatti in coerenza con

quanto previsto dal “Sistema per il governo degli investimenti delle Strutture Organizzative” di cui al precedente articolo 2, comma 4, lettera e), nonché dal “Sistema di pianificazione e controllo” e dal “Sistema di governo dei progetti” propri di ciascuna *Struttura Organizzativa* - aventi cadenza quadrimestrale e contenenti in particolare:

- a) il resoconto delle quantità e della qualità professionale delle risorse impiegate per le *Attività* remunerate secondo la *Metrica Tempo e Spesa*;
- b) il resoconto relativo alle quantità realizzate/erogate dei singoli *Prodotti/Servizi Specifici*;
- c) l’elenco dei beni e servizi acquisiti, ai sensi del precedente articolo 12, le cui fatture siano già state acquisite nel periodo nella contabilità della *Società*;
- d) l’elenco dei beni installati fra quelli previsti al precedente articolo 12;
- e) il valore economico sostenuto nel periodo dalle singole *Strutture Organizzative* per ciascuna delle voci di cui sopra;
- f) la documentazione a supporto per ciascuna delle voci di cui sopra ed in particolare: il riepilogo delle risorse umane della *Società*, nonché di quelle esterne, effettivamente impiegate nelle *Attività* remunerate secondo la *Metrica Tempo e Spesa*, con le eventuali relative trasferte, l’elenco delle fatture relative ai beni e servizi acquisite nella

contabilità della *Società*, nonché l'elenco dei beni installati che le *Strutture Organizzative* sottopongano ad ammortamento.

2. Ad integrazione dei *Rapporti Periodici* di cui al precedente comma 1, la *Società*, invierà - almeno ogni quadrimestre e, su richiesta delle *Strutture Organizzative*, con maggior frequenza da concordare tra le *Parti* - un prospetto, strutturato secondo lo schema proprio del sistema di pianificazione e controllo di ciascuna *Struttura Organizzativa*, contenente almeno:
 - a) lo stato di avanzamento funzionale;
 - b) l'avanzamento economico;
 - c) la situazione relativa ai beni già consegnati ed ai servizi già prestati o in corso di prestazione;
 - d) la pianificazione a finire.
3. I *Rapporti Periodici* di cui al comma 1 dovranno essere inviati, per l'approvazione, a ciascuna *Struttura Organizzativa* entro 25 (venticinque) giorni dalla fine del quadrimestre, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con sistema di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato da ciascuna *Struttura Organizzativa*, fermo restando che il *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento verrà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del quadrimestre stesso.
4. Le eventuali osservazioni sui *Rapporti Periodici* di cui al comma 1 da parte delle *Strutture Organizzative* dovranno

essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento.

Trascorso inutilmente tale termine, i *Rapporti Periodici* si intenderanno approvati ad ogni effetto.

5. Entro il termine previsto per l'invio del *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento, di cui al precedente comma 3, la *Società* provvederà ad inviare a ciascuna *Struttura Organizzativa* il consuntivo relativo ai beni e servizi acquisiti nell'anno di riferimento, le cui fatture non siano state ancora acquisite nella contabilità della *Società*, sul quale la *Struttura Organizzativa* interessata comunicherà le proprie osservazioni entro il 28 febbraio, termine decorso il quale il consuntivo si intenderà approvato.
6. Resta inteso che, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione del *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo quadrimestre di ciascun anno di durata del singolo *Contratto Esecutivo*, la *Società* resterà esonerata dalle penali di cui al successivo articolo 17, relative alle *Attività* svolte nell'anno di riferimento e non contestate in precedenza.

ARTICOLO 17

LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI

1. I livelli di servizio che la *Società* dovrà assicurare nello svolgimento delle *Attività* e le eventuali penali dovute sono riportati nell'allegato sub 5 al presente *Atto*, denominato "Livelli di servizio e penali", fatto salvo quanto ulteriormente previsto in tale ambito nei *Contratti Esecutivi*.

2. Ai fini del controllo dei livelli di servizio e della conseguente applicazione delle penali, si procederà come segue:
 - a) le *Parti* definiranno di comune intesa le modifiche da apportare al “Sistema per la rilevazione dei livelli di servizio” di cui al precedente articolo 2, comma 4, lettera e), attualmente operante, che dovrà consentire l’evidenziazione dei livelli effettivamente conseguiti dalla *Società* e degli eventuali scostamenti verificatisi rispetto a quelli convenuti nel presente *Atto*;
 - b) la *Società* manterrà a disposizione delle singole *Strutture Organizzative* interessate, per 90 (novanta) giorni dalla data di approvazione dell’ultimo *Rapporto Periodico* di cui al precedente articolo 16, comma 6, le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche effettuate dal suddetto sistema;
 - c) la *Società*, per l’effettuazione dei controlli, dovrà rendere disponibili alle *Strutture Organizzative* interessate, le registrazioni e/o le rilevazioni analitiche effettuate, secondo le modalità di accesso e di sicurezza fisica e logica vigenti presso la *Società*.
3. Tutte le penali previste dal presente *Atto* e dai *Contratti Esecutivi* potranno essere applicate dalle competenti *Strutture Organizzative*, previa contestazione scritta dell’addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla *Società* che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione

contenente la contestazione stessa.

4. La *Struttura Organizzativa* interessata, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso alla applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla *Società* non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.
5. Le *Parti* si danno atto che:
 - a) in caso di violazione di livelli di servizio che si riferiscono a *Prodotti/Servizi Specifici* erogati contestualmente a più *Strutture Organizzative*, verrà applicata un'unica penale per l'importo determinato che verrà ripartito tra tutte le *Strutture Organizzative* interessate secondo i criteri stabiliti nell'allegato sub 5 al presente *Atto*;
 - b) in caso di violazione di livelli di servizio che riguardino obiettivi per i quali siano previsti valori di soglia incrementali, verrà applicata esclusivamente la penale che si riferisce al valore più alto riscontrato.
6. La *Società* provvederà a riconoscere alla *Struttura Organizzativa* quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 4, secondo le modalità concordate con le singole *Strutture Organizzative*. Le *Parti* si danno peraltro atto che, qualora la *Società* ritenga di non condividere le conclusioni della *Struttura Organizzativa* interessata, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la *Società* dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 31 entro

60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.

7. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da astensione dal lavoro del personale della *Società*, che si configuri come causa di forza maggiore, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dalla *Struttura Organizzativa* interessata nei confronti della *Società* stessa.
8. Qualora, in conformità a quanto previsto al precedente articolo 3, comma 2, venga data anticipata esecuzione ad un *Contratto Esecutivo* in corso di definizione, la *Società* si impegna a garantire, fino alla definizione di detto *Contratto Esecutivo*, i livelli di servizio stabiliti dal *Contratto Esecutivo* con la medesima *Struttura Organizzativa* venuto a scadenza, qualora applicabili.

ARTICOLO 18

DIRETTIVE E MONITORAGGIO

1. Resta inteso che, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2 in ordine al governo del presente *Atto*, le direttive per lo svolgimento delle *Attività* previste da ciascun *Contratto Esecutivo*, saranno impartite alla *Società* dalle *Strutture Organizzative*.
2. La *Società* prende atto che la realizzazione delle *Attività* di cui al presente *Atto* formerà oggetto di monitoraggio da parte delle *Strutture Organizzative* interessate, da effettuarsi in conformità ai criteri stabiliti dal *CNIPA*, con riferimento a

quanto previsto nei *Piani* e nei *Rapporti Periodici* e con le modalità che saranno individuate in ciascun *Contratto Esecutivo*.

3. Le *Strutture Organizzative* provvederanno, inoltre, ove ne ricorra l'esigenza, sulla base del sistema di monitoraggio in vigore presso ciascuna di esse, a comunicare alla *Società* i nominativi dei propri responsabili del coordinamento e del controllo dell'avanzamento delle *Attività*.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI ECONOMICHE E CONTABILI

ARTICOLO 19

TARIFFE E INDENNITÀ PER LA METRICA TEMPO E SPESA

1. Per la applicazione della *Metrica Tempo e Spesa* le *Strutture Organizzative* riconosceranno alla *Società*:
 - a) una tariffa professionale giornaliera per ciascuno dei livelli tariffari i cui profili sono riportati nell'allegato sub 6 al presente *Atto*, denominato "Livelli tariffari, indennità di trasferta e spese di viaggio", nella seguente misura al netto dell'IVA:
 - livello tariffario A €905,37 (novecentocinque/37);
 - livello tariffario B €480,38 (quattrocentottanta/38);
 - livello tariffario C € 358,55 (trecentocinquantotto/55);
 - livello tariffario D € 265,11 (duecentosessantacinque/11);

b) una indennità giornaliera di missione di € 160,29 (centosessanta/29), al netto dell'IVA, oltre alle spese di viaggio determinate:

- per le missioni effettuate in Italia, in via forfetaria pari a € 376,54 (trecentosettantasei/54), al netto dell'IVA, fermo restando che in tale importo è compreso il viaggio di andata e di ritorno dal/nel comune sede di lavoro indipendentemente dal numero delle sedi visitate;
- per le missioni effettuate all'estero, sulla base dei costi effettivamente sostenuti.

ARTICOLO 20

FATTURAZIONE

1. Atteso che la *Società* è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, le *Strutture Organizzative* provvederanno al pagamento degli importi complessivi annuali indicati in ciascun *Contratto Esecutivo*, decurtati di quelli determinati secondo la *Metrica Function Point*, in rate mensili.
2. Ai fini del pagamento di cui al precedente comma 1 – fermo restando quanto previsto al successivo comma 3 – la *Società* invierà alle *Strutture Organizzative*, al termine di ciascun mese solare, fatture di acconto di importo non superiore al 90% (novantapercento) delle rate mensili di cui sopra.

3. Le *Parti* convengono che, nella ipotesi in cui il *Piano Tecnico di Automazione* non sia stato definito entro il 31 marzo di ciascun anno, la *Società* procederà ad emettere le fatture di acconto di cui al precedente comma 2, sulla base dell'importo complessivo annuale previsto per l'anno precedente o delle eventuali indicazioni che le *Strutture Organizzative* comunicheranno entro la medesima data.
4. Successivamente all'approvazione dei *Rapporti Periodici*, di cui al precedente articolo 16, comma 1, in conformità agli stessi ed in unica soluzione, verrà effettuato il conguaglio tra quanto corrisposto dalle *Strutture Organizzative* ai sensi del precedente comma 2 e quanto risultante dai predetti *Rapporti Periodici*. Resta peraltro inteso che, relativamente ai *Prodotti/Servizi Specifici* di conduzione di cui al precedente articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), ove ricorrano le condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo, il conguaglio sarà effettuato successivamente all'approvazione del *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno tenendo conto dei quantitativi effettivamente erogati al 31 dicembre di ciascun anno.
5. Relativamente al pagamento del saldo del conguaglio, le *Parti* procederanno con le modalità che saranno concordate con ciascuna *Struttura Organizzativa* nell'ambito dei *Contratti Esecutivi*.
6. A corredo dei documenti contabili relativi al pagamento del

saldo del conguaglio, di cui al precedente comma 5, la *Società* invierà nuovamente la documentazione già contenuta nei *Rapporti Periodici* di cui al precedente articolo 16, comma 1, lettera f), ove si rendano necessarie delle integrazioni.

7. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della *Società* e tenute a disposizione delle *Strutture Organizzative* per l'effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.
8. Relativamente ai corrispettivi determinati secondo la *Metrica Function Point*, la *Società* procederà alla loro fatturazione come segue:
 - a) relativamente all'importo preventivo, di cui al precedente articolo 5, comma 2, lettera a), la *Società*, a seguito dell'invio della comunicazione di inizio analisi dei requisiti di cui al punto 2.1.1 dell'allegato sub 2, emetterà una fattura, a titolo di acconto, pari al 20% (ventipercento) di tale importo;
 - b) l'importo intermedio, di cui al precedente articolo 5, comma 2, lettera b), verrà fatturato - in rate mensili di eguale misura, in numero pari ai mesi o alle frazioni di mese intercorrenti tra la data di fine analisi dei requisiti e la data di completamento dell'avviamento - in misura pari al 75% (settantacinquepercento) dello stesso, dalla

Società alle competenti *Strutture Organizzative* per gli obiettivi per i quali, nel mese di riferimento, sia stata conclusa la fase di analisi dei requisiti;

- c) a seguito del collaudo ovvero a seguito della richiesta di estensione da parte delle *Strutture Organizzative* delle applicazioni software e comunque trascorsi 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di fine avviamento, le *Parti* procederanno ad effettuare il conguaglio sulla base dei function point effettivamente realizzati;
- d) nell'ipotesi in cui il saldo del conguaglio di cui alla precedente lettera c) dia luogo ad una differenza a favore della *Struttura Organizzativa* interessata, la *Società* provvederà a riconoscere tale importo alla *Struttura Organizzativa* stessa attraverso l'emissione di una nota di credito;
- e) ove, invece, si determini una differenza a favore della *Società*, la *Società* medesima provvederà ad emettere fattura alla *Struttura Organizzativa* interessata per il relativo importo;
- f) ogni fattura sarà corredata da un documento sottoscritto da un dirigente della *Società*, appositamente delegato, il cui nominativo verrà comunicato alle *Strutture Organizzative* nella prima fattura che verrà emessa, con indicazione degli elementi utilizzati per la determinazione degli importi relativi.

9. La *Società* prende atto che, in relazione alle esigenze del controllo di gestione delle singole *Strutture Organizzative*, potrà rendersi necessario integrare la disciplina in materia di fatturazione di cui sopra. In tale ipotesi le *Parti* procederanno di comune accordo a definire specifiche modalità di fatturazione che avranno effetto a decorrere dal quarto mese successivo a quello della loro definizione, ferma restando, durante tale periodo, l'esigibilità da parte della *Società* delle fatture emesse dalla stessa.

ARTICOLO 21

PAGAMENTI

1. Al pagamento delle fatture di cui al precedente articolo 20, da effettuarsi sui conti correnti indicati dalla *Società* nelle fatture stesse, la *Struttura Organizzativa* provvederà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della singola fattura.
2. In caso di ritardato pagamento, la *Società* potrà richiedere il pagamento degli interessi in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 22

PRESTAZIONI ESTERNE

1. Per l'esecuzione di quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 7, la *Società*, per far fronte a specifiche esigenze organizzative,

potrà avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di imprese terze, nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, per le voci di cui ai precedenti articoli 4, comma 1, e 7, remunerate secondo la *Metrica Tempo e Spesa*, le *Strutture Organizzative* rimborseranno alla *Società*, sulla base delle risorse effettivamente impiegate, gli oneri sostenuti nell'ambito degli importi complessivi annuali previsti nei singoli *Contratti Esecutivi* rispettivamente per le suddette voci.

ARTICOLO 23

DISPONIBILITÀ DELLE APPARECCHIATURE ELETTRONICHE

1. Per l'esecuzione dell'incarico previsto dal presente *Atto*, le *Strutture Organizzative* mettono a disposizione della *Società* le apparecchiature elettroniche periferiche installate presso gli uffici delle *Strutture Organizzative* medesime e di loro proprietà, acquisite dalla *Società* in forza del presente *Atto* e dei relativi *Contratti Esecutivi* ovvero dei rapporti contrattuali precedentemente in essere con l'*Amministrazione*.

ARTICOLO 24

IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

1. Le *Strutture Organizzative* avranno facoltà di accesso ai locali della *Società* ed alle sue rilevazioni aziendali relative alla presenza ed all'effettivo svolgimento delle prestazioni da parte

del personale della *Società*, impegnato nell'esecuzione delle *Attività* remunerate secondo la *Metrica Tempo e Spesa*.

2. Al fine di consentire l'espletamento dei controlli di cui al precedente comma 1, la *Società* dovrà provvedere - con le modalità che saranno convenute tra le *Parti* e fermo restando quanto previsto al precedente articolo 20, comma 7 - a dare opportuna evidenza a rilevazioni sistematiche del personale impegnato nelle *Attività* il cui corrispettivo, in virtù del presente *Atto*, è determinato secondo la *Metrica Tempo e Spesa*.
3. Le *Parti* convengono che la facoltà di accesso può essere esercitata dalle *Strutture Organizzative*, oltre che per i fini di cui al precedente comma 1, anche per il controllo della corrispondenza degli importi delle fatture di cui al precedente articolo 20 con le rilevazioni contabili della *Società* e con la relativa documentazione di supporto, nonché – in conformità a quanto previsto al precedente articolo 17, comma 2 – per il controllo dell'esattezza delle registrazioni e/o rilevazioni effettuate dalla *Società* per i livelli di servizio ovvero per effettuare rilevazioni specifiche.
4. La *Società* si impegna per se stessa, i suoi dipendenti e chiunque collaborerà alle *Attività* previste dal presente *Atto*, ad attenersi ai principi ed ai valori contenuti nel codice etico di cui alla lettera q) della premessa.
5. Resta inteso che, al fine di garantire la tempestiva

informazione riguardo gli aggiornamenti del codice etico che saranno attuati nel corso di vigenza del presente *Atto*, la *Società* si impegna a rendere costantemente consultabile tale codice sul proprio sito web.

ARTICOLO 25

RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ

1. La *Società* resta impegnata, anche successivamente al collaudo, a prestare, senza alcun addebito per l'*Amministrazione*, la propria assistenza per adeguare le applicazioni software realizzate, nel caso venissero riscontrati errori durante l'esercizio delle applicazioni stesse anche in relazione alle scelte tecniche effettuate.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1, nonché l'applicazione delle penali di cui al precedente articolo 17, la *Società* non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni materiali o patrimoniali, diretti o indiretti, qualora la *Società* stessa abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali ed abbia operato in aderenza alle direttive impartite dall'*Amministrazione*.

ARTICOLO 26

BREVETTI E DIRITTI D'AUTORE

1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità delle *Strutture Organizzative* nel caso la *Società* usi, per l'esecuzione del presente *Atto*, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari di diritti di privativa.

2. La *Società*, conseguentemente, manleverà e terrà indenni le *Strutture Organizzative* da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

ARTICOLO 27

PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE

1. Le applicazioni software di cui al precedente articolo 4 – fatti salvi i diritti spettanti ai titolari delle licenze dei prodotti software di cui al precedente articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d) – e gli eventuali prodotti realizzati in applicazione dell'articolo 7 diverranno di proprietà della *Struttura Organizzativa* committente.
2. Resta, peraltro, inteso che, in relazione a specifiche esigenze, la *Struttura Organizzativa* proprietaria potrà autorizzare la *Società* a commercializzare le applicazioni software ed i prodotti di cui al precedente comma 1. In tale ipotesi la *Società* riconoscerà alla predetta *Struttura Organizzativa* “royalty” il cui ammontare sarà di volta in volta determinato secondo criteri che verranno definiti di comune accordo.

ARTICOLO 28

SICUREZZA DEL SISTEMA

1. Attesa la specificità dei dati contenuti nel *Sistema informativo della fiscalità* e la loro rilevanza per la attuazione delle politiche fiscali e conseguentemente per l'economia del Paese, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2,

- comma 5, la *Società* è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica e logica del *Sistema informativo della fiscalità*.
2. A tale scopo, tenuto conto dei livelli di qualità dei servizi richiesti, la *Società* dovrà operare attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione dei dati e delle informazioni gestiti, delle apparecchiature e dei sistemi di elaborazione utilizzati, nonché delle reti di comunicazione.
 3. La protezione di cui sopra dovrà essere assicurata riguardo sia alle apparecchiature e alle reti interne alla *Società*, utilizzate per l'espletamento del suo incarico, sia alla trasmissione di dati attraverso reti esterne.
 4. La *Società* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne l'*Amministrazione* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza.

ARTICOLO 29

PREVENZIONE DEI RISCHI

1. Al fine di individuare e prevenire il rischio di malfunzionamenti del *Sistema informativo della fiscalità* e condividere le valutazioni sull'efficacia delle misure di prevenzione dei rischi, le *Strutture Organizzative* potranno rappresentare al *Co.Ce.Si.* l'esigenza di effettuare specifici interventi di audit presso la *Società*. Il *Co.Ce.Si.*, nel valutare la richiesta, individuerà tempi e modalità di espletamento dei

suddetti interventi.

ARTICOLO 30

TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

1. La *Società* dovrà attenersi alle disposizioni del richiamato D.Lgs. n. 196/2003, recante la disciplina in materia di protezione dei dati personali, secondo le istruzioni che le saranno impartite dai responsabili delle *Strutture Organizzative*, in qualità di titolari del trattamento dei dati per le *Strutture Organizzative* stesse.
2. La *Società* ha, inoltre, l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente *Atto*.
3. L'obbligo di cui al precedente comma 2 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario predisposto in esecuzione del presente *Atto*.
4. La *Società* è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi previsti dal presente articolo.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, la *Società* sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*Amministrazione* ovvero ai suoi aventi causa.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31

CONTROVERSIE

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le *Parti* in ordine alla interpretazione od alla applicazione del presente *Atto*, o comunque direttamente od indirettamente connesse all'*Atto* stesso, ciascuna *Parte* comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le *Parti* si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione della contestazione, ed a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 5 (cinque) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione – salvo il caso che interessi il *Dipartimento* – sarà rimessa, in conformità a quanto previsto dal precedente articolo 2, comma 4, lettera f), entro i successivi 30 (trenta) giorni e su richiesta della *Parte* più diligente, al *Dipartimento* stesso che, sentite le *Parti*, adotterà proprie determinazioni con equo apprezzamento in linea con, ove ne ricorra l'ipotesi, le previsioni dell'articolo 1349, comma 1, c.c..
4. Qualora la controversia dovesse insorgere tra il *Dipartimento* e la *Società*, questa verrà rimessa negli stessi termini di cui sopra, al Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze,

sentite le *Parti* interessate.

5. La *Struttura Organizzativa* interessata e la *Società* si conformeranno alle determinazioni di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente *Atto*, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra *Parte*, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le *Parti* si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

ARTICOLO 32

OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA

1. Il presente *Atto* è impegnativo per la *Società* sino dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per l'*Amministrazione* soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.
2. Resta inteso che l'*Amministrazione* comunicherà tempestivamente per iscritto alla *Società* la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

ARTICOLO 33

ONERI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico della *Società* le spese relative al presente *Atto*,

ad eccezione di quelle che, per legge, fanno carico all'*Amministrazione* e/o alle *Agenzie fiscali*.

2. A tal fine la *Società* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto che la *Società* è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente, al presente *Atto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 34

VALORE DEGLI ALLEGATI

1. Il presente *Atto* – redatto in tre esemplari dei quali uno per l'*Amministrazione*, uno per la *Società* e uno da utilizzare ai fini della registrazione – si compone di n. 34 articoli e di n. 8 allegati, elencati al seguente comma 2 che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Vengono allegati al presente *Atto* i seguenti documenti :
 - sub “A”: copia del decreto del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 dicembre 2005, protocollo n. 12082, di delega alla firma del presente *Atto* al dott. Salvatore Tutino, Direttore dell'Ufficio Coordinamento Tecnologie

informatiche del Dipartimento per le politiche fiscali;

- sub “B”: copia dell’estratto del verbale della seduta del 16 maggio 2005 del Consiglio di Amministrazione della SOGEI, con l’elencazione dei poteri attribuiti all’Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- sub 1: Sviluppo software;
- sub 2: Modalità di comunicazione per lo sviluppo;
- sub 3: Linee guida per la definizione dei *Prodotti/Servizi Specifici*;
- sub 4: *Prodotti/Servizi Specifici* comuni;
- sub 5: Livelli di servizio e penali;
- sub 6: Livelli tariffari, indennità di trasferta e spese di viaggio.

SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A.	Ministero dell’economia e delle finanze
	Dipartimento per le politiche fiscali
	Ufficio Coordinamento Tecnologie informatiche

Aldo Ricci	Salvatore Tutino
Amministratore Delegato e Direttore Generale	Il Direttore